Consulenze mediche online: sono esenti IVA? Risposta al volo

di Marco Giorgetti

Pubblicato il 31 Ottobre 2019

Il medico - ad esempio dietologo - che fornisce consulenze online come deve fatturare? Le fatture sono esenti IVA?

Medico dietologo, emette normalmente fatture esenti da IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72.
Ora, oltre all'attività ambulatoriale, svolge anche consulenze a distanza via web.
Come deve certificare queste operazioni? L'IVA in questo caso è ad aliquota ordinaria?

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

IVA sulla consulenza via Web e commercio elettronico: la risposta

Per le **prestazioni rese direttamente in ambulatorio** in presenza fisica del paziente il medico continuerà ad emettere **fatture esenti** ai sensi art. 10, mentre **per le consulenze via WEB**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo n. 42/2015, e del decreto ministeriale 27 ottobre 2015, i soggetti che realizzano operazioni di commercio elettronico sia indiretto (cessioni di beni), sia diretto (prestazioni di servizio, come nel caso in esame), a favore di consumatori finali, sono **esonerati dalla certificazione dei corrispettivi**, a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente.

In ogni caso **le prestazioni effettuare rimangono esenti da Iva**, a norma dell'articolo 10, primo comma, numero 18, del Dpr 633/72.

Nell'ambito dell'e-commerce è fondamentale capire se una determinata operazione rientra nel concetto di commercio elettronico **indiretto** o **diretto**.

Non ci pare che la consulenza prestata dal medico che necessariamente dovrà essere un **parere personalizzato** possa essere ricondotta ad una prestazione effettuata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento UE 282/2011 che recita:

> *I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.*

Anzi al paragrafo 3 dell'articolo 7 si evidenzia che, in particolare, non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

> *"[...] i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica".*

Un medico non è un avvocato ma la natura della prestazione in questo caso è molto simile, pertanto si ritiene che, essendo l'intervento umano "*non minimo*", la relativa consulenza effettuata via web, non rientri tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici, pertanto ad essa non possano essere applicate le disposizioni di cui al DLGS 42/2015, e il corrispettivo vada comunque obbligatoriamente fatturato.

In ogni caso le prestazioni effettuate, se rivolte al paziente, rimangono esenti da Iva, a norma dell'articolo 10, primo comma, numero 18, del DPR 633/72.

Risposta a cura di Marco Giorgetti

Mercoledì 30 Ottobre 2019

Risposte al volo di Commercialista Telematico

Le "risposte al volo" del Commercialista Telematico nascono dal nostro forum e dal nostro gruppo Facebook "Commercialista Telematico: la Comunità": sono **risposte veloci e pratiche ai dubbi dei nostri lettori**.

Chiedi una risposta al tuo quesito

Se qualcosa continua a non essere chiaro, su questo ed altri argomenti, il team di Commercialista Telematico è a Tua disposizione: per la risposta ai tuoi quesiti **contatta i nostri esperti cliccando qui >**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D